

# RIVISTA DI DIRITTO CIVILE

FONDATA E DIRETTA DA  
**WALTER BIGIAVI** E **ALBERTO TRABUCCHI**  
*(1955-1968)* *(1955-1998)*

COMITATO DI DIREZIONE

**C. MASSIMO BIANCA - FRANCESCO D. BUSNELLI**  
**GIORGIO CIAN - ANTONIO GAMBARO**  
**NATALINO IRTI - GIUSEPPE B. PORTALE**  
**ANDREA PROTO PISANI - PIETRO RESCIGNO**  
**RODOLFO SACCO - VINCENZO SCALISI**  
**PIERO SCHLESINGER - PAOLO SPADA - VINCENZO VARANO**

*E*

**GUIDO CALABRESI - ERIK JAYME**  
**DENIS MAZEAUD - ÁNGEL ROJO FERNÁNDEZ-RIO**

**Marzo-Aprile**  
**2018**

[edicolaprofessionale.com/RDC](http://edicolaprofessionale.com/RDC)



**Wolters Kluwer**

GIANLUCA SICCHIERO  
Prof. ord. dell'Università Cà Foscari Venezia

## LA RINUNCIA DEL CHIAMATO IN POSSESSO DEI BENI EREDITARI (ARTT. 485 E 519 C.C.).

SOMMARIO: 1. Due questioni connesse al possesso dei beni ereditari. – 2. La rinuncia del chiamato in possesso dei beni ereditari: apparenti distonie. – 3. Riflessioni sulla regola condivisa. – 4. La nozione di possesso nella letteratura. – 5. Riflessioni sulla regola condivisa. – 6. Per una nozione ortodossa di possesso anche in capo al chiamato.

1. – Il tema della rinuncia all'eredità da parte del chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari apparentemente non si è ancora ben sedimentato: complici alcune tesi che circolano quasi occultamente, ma che la pratica coglie immediatamente per i rischi cui i notai temono di incorrere, le questioni di cui si discute attengono anzitutto della possibilità o meno di rinunciare all'eredità senza dover procedere al previo inventario<sup>(1)</sup>, nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni.

Altro problema riguarda la nozione stessa di possesso dei beni, che vede una posizione ben precisa della giurisprudenza, che risale agli anni '50 dello scorso secolo con forti adesioni in letteratura, su cui però è possibile approfondire ulteriormente le questioni, dato che la stessa giurisprudenza del S.C., sia pure per ragioni tributarie, fornisce indicazioni che non collimano con le altre.

Il punto di partenza di queste riflessioni è ovviamente il dato testuale: l'art. 519 c.c. consente la rinuncia all'eredità senza nulla dire in ordine al relativo termine, giacché dalle disposizioni successive si ricava trattarsi di atto puro, solenne, con effetto retroattivo, revocabile a certe condizioni ma senza alcun cenno all'eventuale *relatio* del chiamato con i beni del defunto.

L'art. 485 c.c. assegna invece al chiamato in possesso dei beni, il termine per l'inventario e la rinuncia (ove non voglia accettare), indicando

---

<sup>(1)</sup> Che l'inventario svolga anche la funzione di tutela dei creditori è ribadito da ABATANGELO, *Le inerzie del rappresentante legale dell'erede incapace accettante con beneficio d'inventario e la tutela dei creditori ereditari*, in questa *Rivista*, 2004, I, p. 1 ss., donde la necessità di verificare se sia onere necessario anche per una valida rinuncia.

che in mancanza di inventario o di dichiarazione nei termini prescritti, egli perde il beneficio e diventa erede puro e semplice<sup>(2)</sup>.

Astrattamente è quindi possibile argomentare che la rinuncia, nel caso di possesso, debba essere preceduta dall'inventario, venendo tale facoltà attratta dalla disciplina contenuta in questa disposizione rispetto a quella generale della rinuncia *tout court*.

Si tratta quindi di ricostruire sistematicamente il rapporto tra queste due disposizioni, iniziando proprio da tale aspetto del problema, che non si modifica in relazione alla soluzione da adottare sulla questione generale del rapporto tra possesso dei beni e termine per la rinuncia, verificando però se davvero la giurisprudenza si sia pronunciata come qualcuno afferma.

2. – Come ora anticipato, un problema molto sentito nella pratica e su cui non vi sarebbe concordia in letteratura attiene alla possibilità, per il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari, di rinunciare all'eredità senza dover procedere all'inventario<sup>(3)</sup>.

Su un punto vi è però convergenza: quando il possesso dei beni ereditari ecceda i tre mesi indicati dall'art. 485 c.c., il chiamato che non abbia proceduto all'inventario non potrà più rinunciare.

Si era infatti prospettata la tesi opposta, per cui il chiamato in possesso dei beni avrebbe potuto rinunciare senza preoccuparsi del tempo che passa: vedremo che era stato valorizzato l'effetto retroattivo della rinuncia, in tesi non travolta dal possesso dei beni durato oltre i tre mesi.

Tuttavia questa idea è smentita già dalla lettera dell'art. 485 c.c., che assegna al chiamato possessore appunto tre mesi (salva semmai la proroga di cui sempre all'art. 485 c.c.) per compiere l'inventario e, terminato questo, altri quaranta giorni “per deliberare se accetta o rinuncia all'eredità”, prevedendo testualmente che l'inutile decorso del termine lo faccia diventare erede puro e semplice.

Ci pare quindi che la tesi sopra accennata, del tutto isolata, non

---

<sup>(2)</sup> Le origini storiche dell'istituto sono ricostruite da VOCINO nella voce *Inventario (beneficio di) (diritto civile)*, in *Nov. D. it.*, IX, Torino 1957, p. 14 ss. ed ampiamente per la letteratura moderna da ZACCARIA, *Rapporti obbligatori e beneficio d'inventario*, Torino 1994, p. 4 ss. (ed ivi, p. 12 ss., le critiche alla costruzione processualistica dell'istituto operata da Vocino, cit.).

<sup>(3)</sup> I commentari più recenti segnalano tale situazione come altamente problematica; v. ad es. CIAN-TRABUCCHI, *Comm. breve al c.c.*, Padova 2015, sub art. 485 c.c.; *Codice delle successioni e donazioni*, a cura di Bonilini, Confortini e Mariconda, Torino 2015, sub art. 485 c.c., p. 298; *Codice delle successioni e donazioni*, a cura di Sesta, I, Milano 2011, sub art. 485 c.c., p. 721.

possieda spazi di manovra; decorso il termine fatale, il chiamato diventa erede puro e semplice e non ha alcun senso porsi il problema – *cave*: dal profilo successorio – della sua eventuale successiva rinuncia: *semel heres semper heres*, altro essendo che possa semmai valere come rinuncia ordinaria del titolare del diritto<sup>(4)</sup>, tema che però qui non interessa.

Quanto alla questione in esame, in cui si tratta di verificare la possibilità della rinuncia anteriore al decorso del termine e senza dover predisporre l'inventario, la giurisprudenza si è pronunciata per lo più in tema di rinunce tardive e solo raramente sulle rinunce (in tesi) tempestive. Tuttavia la lettura di massime talora distorte e la mancata valorizzazione del testo completo delle decisioni ha fatto pensare ad un suo orientamento che, in realtà, non esiste ed ha obliterato invece quello reale, formatosi dal 1958 in poi.

Ad es., mentre una decisione di merito aveva detto che “la rinuncia alla eredità, ex art. 521 c.c., ha efficacia retroattiva, sicché era del tutto irrilevante che la rinuncia dell’opponente alla eredità del padre fosse intervenuta dopo la notificazione del precetto, ad oltre tre anni dalla morte del *de cuius*” – ecco la tesi insostenibile di cui si è detto –, il S.C. nel riformarla ha rilevato al contrario nella motivazione che “il chiamato alla eredità, che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari, ha l’onere di fare, entro un certo termine (alquanto breve), l’inventario, in mancanza del quale lo stesso perde, non solo la facoltà di accettare l’eredità col beneficio di inventario (ai sensi dell’art. 484 c.c.), ma anche di rinunciare ex art. 519 c.c. in maniera efficace nei confronti dei ereditari del *de cuius*, dovendo, *allo scadere del termine stabilito per l’inventario*, essere considerato *ope legis* erede puro e semplice”<sup>(5)</sup>.

Questa decisione, talora richiamata in senso diverso<sup>(6)</sup>, va letta in relazione all’oggetto del ricorso: perché infatti non ha negato che il chiamato possa rinunciare prima dei tre mesi senza erigere l’inventario, in quanto era stata sollecitata su altra questione, ovvero quella appena descritta.

---

(4) Su cui v. SICCHIERO, voce *Rinuncia*, in *Dig. civile, Appendice di aggiornamento* (IX), Torino 2014, p. 604 ss.

(5) Cass. 22 giugno 1995, n. 7076, inedita.

(6) La massima edita è questa: “l’onere imposto dall’art. 485 c.c. al chiamato all’eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l’eredità con beneficio di inventario ex art. 484 stesso codice, ma anche quella di rinunciare all’eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del *de cuius*, dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l’inventario, essere considerato erede puro e semplice”; la motivazione è invece quella riportata nel testo.

La stessa situazione di fatto viene presa in considerazione da altre decisioni<sup>(7)</sup>, che concludono nello stesso condivisibile senso, ovvero che si debba escludere l'efficacia di qualsiasi rinuncia successiva al decorso del trimestre, non avendo invece mai affermato che sia inefficace la rinuncia nel trimestre se non intervenga anche l'inventario.

Costituisce invece una decisione anomala, perché letteralmente contraddittoria e del tutto isolata<sup>(8)</sup>, quella del S.C.<sup>(9)</sup> che da un lato avalla la tesi del giudice di merito, per il quale la rinuncia deve necessariamente essere sempre preceduta dall'inventario<sup>(10)</sup>, ma dall'altro, prima di confermare la sentenza impugnata, dice testualmente che “rileva, infatti, preliminarmente questo giudice di legittimità che l'argomento – secondo cui la norma dell'art. 519 c.c. per la rinuncia alla eredità richiede come condizione di efficacia la sola forma solenne della dichiarazione, ma non anche la preventiva erezione dell'inventario secondo le modalità indicate dall'art. 485 c.c. – non può venire in rilievo ai fini della decisione nel caso in questione, ove si tratta di stabilire se si è verificata la diversa ipotesi della accettazione che ha luogo “*ope legis*” anche contro la volontà del chiamato all'eredità quando lo stesso sia nel possesso reale di beni ereditari e lasci trascorrere il termine a lui assegnato per compiere l'inventario”.

C'è dunque fondatamente da chiedersi se il S.C. abbia capito di cosa si

(7) Cass. 10 dicembre 2007, n. 25728: “l'onere imposto dall'art. 485 c.c., al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario *ex art.* 484 c.c., ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del ‘*de cuius*’, dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass. Civ., sez. 3<sup>a</sup>, 29 marzo 2003 n. 4845)”; Cass. 10 marzo 2017, n. 6275: “la rinuncia all'eredità, posta in essere dopo la scadenza del termine di cui all'art. 485 c.c., dal chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari, non è in alcun caso configurabile come rinuncia ad effetti traslativi, atteso che alla scadenza del termine per l'effettuazione dell'inventario il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice, con la conseguente inefficacia della rinuncia (Cass. 25728/2007)”.

(8) Lo evidenzia ora anche lo Studio civilistico n. 406-2017/C dal titolo *La rinuncia all'eredità da parte del chiamato possessore* di LIGOZZI approvato il 15 dicembre 2017 dal Consiglio nazionale del notariato, che si reperisce nella rete del notariato Run Notartel.

(9) Cass. 29 marzo 2003, n. 4845, in *Vita not.*, 2003, 893; a quanto consta è stata poi seguita solo da App. Venezia, 19 settembre 2006, che non compare nelle banche dati ma si legge in *R. d. priv.*, 2007, 863.

(10) “L'interpretazione che il giudice di merito ha dato della disposizione dell'art. 485 c.c., 2° comma – nel senso che la indicata previsione di accettazione dell'eredità ‘*ex lege*’ costituisce fattispecie destinata ad operare non solo nel caso in cui l'erede voglia procedere all'accettazione con beneficio di inventario, ma anche quando lo stesso intenda rinunciare puramente e semplicemente – deve ritenersi del tutto corretta”.

trattasse<sup>(11)</sup>: di necessità dell'inventario anche per la rinuncia tempestiva o di inutile decorso del termine trimestrale?

Peraltro e come ben è stato detto, se in tale dubbio si optasse per la prima ipotesi, con questa decisione il S.C. avrebbe inventato *ex novo* "la rinuncia con inventario"<sup>(12)</sup>.

Nei repertori è stata in effetti messa in circolo la massima che prevede comunque la necessità dell'inventario, sebbene la Corte stessa abbia anche statuito che "non può venire in rilievo ai fini della decisione nel caso in questione": passaggio che non viene valorizzato, con l'effetto che è solo la massima che alla fine è entrata anche nei commenti<sup>(13)</sup> e nei trattati<sup>(14)</sup>.

Questa sentenza ha poi avuto un seguito inaspettato: come si legge dalla motivazione delle decisioni riportate in nota, altre a seguire l'hanno richiamata, pur riferendosi ad ipotesi in cui la rinuncia era avvenuta nonostante il possesso fosse durato oltre i tre mesi e non alla diversa questione della rinuncia avvenuta prima dei tre mesi ma senza inventario.

In realtà il vero orientamento della giurisprudenza di legittimità, inauguratosi nel 1958, è in senso opposto ed è confermato anche di recente: dando apparentemente vita ad un corto circuito il S.C., alla fine del 2016, di fronte alla doglianza per cui "contrariamente all'assunto della corte d'appello, B.S. va considerato erede puro e semplice e, quindi, passivamente legittimato; costui, infatti, nel termine di tre mesi dall'apertura della successione

---

<sup>(11)</sup> Infatti appena dopo la parte di motivazione appena riportata, aggiunge anche "l'accettazione della eredità, che la legge impone al chiamato nel possesso di beni ereditari, il quale non provveda a redigere l'inventario nel termine dell'art. 485 c.c., costituisce previsione di generale applicabilità in caso di delazione ereditaria ed essa trova la sua 'ratio' nella esigenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato; sia per realizzare la certezza della situazione giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni della eredità, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente": il riferimento al tempo è all'evidenza quello dei tre mesi di cui all'art. 485 c.c.

<sup>(12)</sup> Così CEOLIN nella nota critica ad App. Venezia, 19 settembre 2006, in *R. d. priv.*, 2007, p. 869.

<sup>(13)</sup> La massima che circola è questa: "l'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del *de cuius*, dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice".

<sup>(14)</sup> Aderisce ad es. ma in realtà solo riportando la massima, G. PERLINGIERI, *L'accettazione dell'eredità*, in in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, a cura di Calvo e G. Perlingieri, I, Napoli 2013, p. 327.

ovvero dalla notizia della devoluzione dell'eredità non ha provveduto a fare "l'inventario, pur essendo in possesso dei beni del *de cuius*, in quanto convivente con lo stesso"; che, conseguentemente, la sua rinuncia all'eredità deve reputarsi nulla e priva di effetto", la Corte ha detto chiaramente che "destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso. È sufficiente porre in risalto che B.S. ha rinunciato all'eredità antecedentemente al decorso del termine di tre mesi di cui all'art. 485 c.c. La rinuncia da parte sua all'eredità paterna è dunque senz'altro efficace, poiché è intervenuta prima che giungesse a compimento il termine trimestrale al cui vano decorso, ai sensi dell'art. 485 c.p.c., comma 2, "il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice", al cui vano decorso, cioè, è subordinato il perfezionamento dell'accettazione "presunta" (15).

È quindi testuale e lineare la regola affermata dal S.C.: la rinuncia all'eredità da parte del chiamato in possesso dei beni, se operata nei tre mesi dall'apertura della successione, non deve essere preceduta dall'inventario.

Come anticipato questo era però l'orientamento più antico del S.C.: iniziato nel 1958 (16), ribadito negli anni '60 (17), confermato a metà degli anni '80 (18) nonché all'inizio e alla fine degli anni '90 (19); per completare

(15) Cass. 17 ottobre 2016, n. 20960, in *G. it.*, 2017, p. 2364.

(16) Cass. 21 aprile 1958, n. 1319, in *Giust. civ.*, 1958, I, 2178; peraltro questa sentenza, che verrà citata *infra*, riguardava una fattispecie disciplinata dal codice anteriore, che all'art. 952 dettava una norma simile all'art. 485 c.c. vigente. L'argomento era però lo stesso e si riferisce all'acquisto dell'eredità per possesso ultratrimestrale dei beni: "l'esercizio del diritto di rinuncia nel corso del trimestre è infatti d'ostacolo al compimento della fattispecie legale dianzi indicata, e toglie al possesso a qualsiasi titolo dei beni ereditari da parte del chiamato quel carattere d'equivocità e di pericolosità che esso, nel pensiero del legislatore, acquista se si protrae per oltre un trimestre senza che il chiamato abbia compiuto o almeno cominciato l'inventario ovvero rinunciato all'eredità, e che giustifica, sul piano razionale, la sanzione dell'acquisto di pieno diritto dell'eredità indipendentemente da qualsiasi accettazione".

(17) Cass. 27 luglio 1964, n. 2067, in *G. it.*, 1965, I, 1, c. 203, aveva già detto che "naturalmente ben può il chiamato, pur nel possesso di beni ereditari, prima del compimento dei tre mesi rinunciare all'eredità anche senza compiere l'inventario (Cass., sent. n. 1319/1958)".

(18) Per Cass. 24 febbraio 1984, n. 1317, "sia gli art. 959 e 960 c.c. del 1865, sia la corrispondente norma del codice civile vigente (art. 485) nel riferirsi all'erede o al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari 'al momento dell'apertura della successione' danno rilevanza alla sussistenza ma non alla durata del possesso con la conseguenza che nessun effetto negativo dell'attribuzione di quel titolo può derivare dalla circostanza che, dopo aver posseduto anche per un solo giorno i beni ereditari, l'erede (o il chiamato) perda tale possesso, rimanendo sempre a carico del predetto il compimento in tre mesi dell'inventario (o la rinuncia all'eredità), e così, in caso di inottemperanza, l'attribuzione della qualità di erede puro e semplice con la correlativa possibilità di trasmettere in via successoria i beni ereditari".

(19) Cass. 30 ottobre 1991, n. 11634, inedita, in motiv. dice che "palesamente erronea

la verifica si può aggiungere anche il precedente di merito più antico, risalente al codice anteriore, sempre nel medesimo senso<sup>(20)</sup>.

Dunque in tema di rinuncia senza necessità di inventario, operata prima del decorso del termine trimestrale, vi è certamente un orientamento della giurisprudenza ed è a favore, salvo il caso isolato del 2003, di cui però si è vista la motivazione effettiva.

### 3. – Esistono argomenti validi per rimeditare queste indicazioni?

Alle volte le posizioni della letteratura si ricavano a fatica; ad es. nella vigenza del codice precedente, le parole che indicano l'inerzia fatale nel "non aver fatto o almeno cominciato l'inventario"<sup>(21)</sup> non paiono favorevoli alla rinuncia *tour court*, mentre al contrario lo sono quelle che consentono la rinuncia a chi non sia già decaduto dal relativo diritto e "ne decade il chiamato che si trovi nel possesso reale dei beni ereditari, se, decorsi tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, non siasi conformato alle disposizioni circa il beneficio d'inventario"<sup>(22)</sup>.

Sono però indicazioni *tranchant*, senza argomentazioni che chiudano motivatamente il discorso, forse anche perché non necessarie.

La letteratura successiva è invece tendenzialmente favorevole<sup>(23)</sup> alla rinuncia tempestiva non preceduta dall'inventario: anche se sono più d'uno gli autori di altissimo profilo che non prendono una chiara posizione sul punto, sebbene le loro espressioni non paiono incompatibili con la rinuncia senza inventario<sup>(24)</sup>, altri manifestano invece parole chiare nel

...è l'affermazione del ricorrente secondo cui gli effetti giuridici della rinuncia all'eredità sarebbero subordinati al successivo compimento dell'inventario "nel termine prescritto". Ed invero tale formalità, peraltro logicamente e giuridicamente incompatibile con l'essenza e le finalità proprie del negozio di dismissione del diritto di eredità, non è prevista dalla norma di cui all'art. 519 c.c."; inoltre Cass. 19 marzo 1998, n. 2911, in *F. it.*, 1998, I, 2170, dice espressamente che l'art. 485 c.c. "deroga al principio secondo cui il chiamato non è erede fino a che non abbia accettato, prevedendo, invece, che il chiamato acquista l'eredità senza bisogno di accettazione per il solo fatto di possedere materialmente i beni ereditari, a meno che non dichiararsi nei termini di rinunciare all'eredità".

<sup>(20)</sup> App. Napoli, 22 giugno 1916, in *Rep. F. it.*, 1916, voce Successioni, n. 142, che indica pubblicata in *D. e giur.* 1916, p. 856.

<sup>(21)</sup> Di POLACCO, *Delle successioni*, II, Roma 1937, p. 49.

<sup>(22)</sup> DE RUGGIERO, *Diritto civile*, III, Messina-Milano s.d., VI ed. riv., p. 532.

<sup>(23)</sup> Sembra infatti isolata la tesi di VOCINO, cit., 21 per il quale l'onere di completare l'inventario a carico del chiamato in possesso dei beni "attiene all'esercizio della facoltà di rinunciare, la quale infatti si perde ov'esso rimanga inadempito".

<sup>(24)</sup> Cfr. ad es. CICU, *Successioni per causa di morte*, nel *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano 1961, p. 207; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, nel *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 1970, sub art. 519 c.c., p. 74.



ritenerla possibile<sup>(25)</sup>: nel senso che “è valida, nonché efficace, estinguendo il diritto potestativo di accettare col beneficio d’inventario”<sup>(26)</sup>.

Peraltro in qualche caso la preoccupazione sottesa dalla eventuale necessità dell’inventario è ben evidenziata; Barassi, ad es., motiva le ragioni che normalmente presiedono all’obbligo di inventario, temendo “la possibilità che l’erede abusi della sua posizione a danno dei creditori. E allora vi ha una situazione equivoca che non può prolungarsi, anche per breve tempo” e tale equivoco “non può durare oltre quel breve termine se non a patto di fare il chiamato responsabile *ultra vires*”<sup>(27)</sup>.

La previsione del termine trimestrale di cui all’art. 485 c.c. è infatti per lo più giustificata sulla necessità di proteggere i creditori del *de cuius* dal rischio di sottrazione di beni del compendio ereditario; lo si diceva anche nel vigore del codice precedente<sup>(28)</sup> e lo si afferma anche oggi<sup>(29)</sup>.

Un argomento da utilizzare per imporre sempre l’inventario, cioè anche nel caso di rinuncia entro il trimestre, potrebbe essere dunque proprio quello del pericolo di sottrazione dei beni da parte del chiamato<sup>(30)</sup>.

Nondimeno questa tesi non sarebbe fondata: se ciò che si teme è che il chiamato possa sottrarre beni alla garanzia del credito, è chiaro che questo pericolo non si previene semplicemente imponendo l’obbligo di procedere sempre all’inventario: chi vuol far sparire i beni, li sottrae e non li inserisce

<sup>(25)</sup> MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, Milano 1962, p. 456; NATOLI, *L’amministrazione dei beni ereditari*, I, Milano 1968, p. 233; GIANNATTASIO, *Delle successioni, Commentario al codice civile*, Torino 1971, sub art. 485 c.c., p. 148, GROSSO e BURDESE, *Le successioni*, nel *Tratt. Vassalli*, Torino 1977, p. 270; RAVAZZONI, voce *Beneficio d’inventario*, in *Enc. giur. Treccani*, V, Roma 1988, ad vocem, 3; SCIARRINO, in SCIARRINO-RUVOLO, *La rinuncia all’eredità*, nel *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Milano 2008, p. 85; HERCOLANI, *L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, a cura di Bonilini, I, Milano 2009, p. 1277; LOREFICE, *L’accettazione con beneficio d’inventario*, in *Tratt. breve delle successioni e donazioni*, diretto da Rescigno, I, Padova 2010, p. 342; BIANCA, *Diritto civile, Le successioni*, Milano 2015, p. 133; SCOTTI, *Permanenza nel possesso dei beni ereditari e rinuncia all’eredità*, in *Successioni e donazioni*, a cura di Fava, Milano 2017, p. 489.

<sup>(26)</sup> CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, I, III, Napoli, 1961, p. 125.

<sup>(27)</sup> BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano 1941, p. 107.

<sup>(28)</sup> ASCOLI, *Istituzioni di diritto civile*, Perrella ed., Napoli, Genova, Città di Castello, Firenze, II ed. s.d., p. 299.

<sup>(29)</sup> Cass. 29 marzo 2003, n. 4845, ma sul paventato pericolo di sottrazione dei beni ereditari v. già BARASSI, cit., p. 107; MESSINEO, cit., 411; GROSSO-BURDESE, cit., 262; AZZARITI-MARTINEZ-AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova 1979, sub art. 485 c.c., p. 102; ROMEO, *Gli acquisti dell’eredità senza accettazione*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, a cura di Bonilini, cit., p. 1254.

<sup>(30)</sup> Ovviamente il problema non coinvolge gli incapaci, dato che ex art. 489 c.c. il loro possesso è irrilevante a tal fine; v. di nuovo ABATANGELO, cit., p. 7 ss; in giurisprudenza da ultimo v. Cass. 15 settembre 2017, n. 21456.

in alcun inventario; d'altro canto se quella fosse la funzione, allora ai creditori sarebbe concesso di imporre l'inventario al chiamato, appunto per tutelarsi, ma non è così<sup>(31)</sup>.

Si noti poi che l'inventario non impedisce la "sottrazione" di alcun bene, ma genera solo la responsabilità patrimoniale illimitata dell'erede, in quanto tale comportamento costituisce in realtà un legittimo atto di accettazione tacita (art. 476 c.c.) o di decadenza dal beneficio (art. 494 c.c.), a seconda di quando intervenga.

Ed ancora: se il chiamato sia in possesso solo di un bene ereditario, può accadere che nemmeno riesca a sapere quali siano i beni del *de cuius* da inventariare, specie se si trovino in un luogo dove non ha accesso<sup>(32)</sup>.

Insomma, l'inventario non è uno strumento di tutela dei creditori ed infatti non è stato pensato a loro favore.

I creditori del defunto, invece, sono protetti dal diritto di separazione (art. 512 c.c.), che si può e si deve esercitare immediatamente, ovvero prima del decorso del trimestre (art. 516 c.c.)<sup>(33)</sup> e che consente loro di aggredire anche i beni dell'erede, diversamente dall'accettazione beneficiata. Ora è vero che, in tesi, i creditori possono non sapere nulla della morte del loro debitore, ma questa tutela è comunque data a loro senza intermediazione del fatto del chiamato e senza dilazione, essendo cioè immediatamente attuabile, sicché può davvero fornire una protezione se il timore sia quello della scomparsa dei beni<sup>(34)</sup>. L'accettazione beneficiata, in tal

---

<sup>(31)</sup> Neppure in via surrogatoria precisa giustamente MESSINEO, *op. cit.*, p. 398.

<sup>(32)</sup> Caso reale: i figli che convivono con la madre divorziata nella casa in parte del padre, il quale convive con altra persona senza aver contratto matrimonio.

<sup>(33)</sup> Per Cass. 23 febbraio 2004, n. 3546, in *F. it.*, 2004, I, c. 1422, "posto che il termine di tre mesi per l'esercizio del diritto di separazione dei beni ereditari è stabilito a pena di decadenza, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 c.c., in riferimento: a) all'art. 3 cost., nella parte in cui attua una disparità di trattamento tra gli eredi del defunto e i creditori o i legatari, in base all'assunto che i primi possano accettare l'eredità beneficiata in un termine estremamente maggiore rispetto ai secondi, poiché il principio di eguaglianza non può essere invocato mettendo a confronto situazioni giuridiche sostanzialmente diverse nei presupposti e nelle finalità; b) all'art. 24 cost., nella parte in cui fa decorrere il termine per l'esercizio del diritto di separazione dall'apertura della successione e non dalla conoscenza della morte del *de cuius*, poiché l'incondizionato esercizio dei diritti non è intaccato dalla previsione di termini di decadenza".

<sup>(34)</sup> Lo si era notato molto autorevolmente da NICOLO', *Eredità beneficiata, ipoteca giudiziale*, in questa *Rivista*, 1941 spec. 285 e proprio riferendosi al "pericolo che l'erede alieni i beni ereditari" dicendosi appunto "che per premunirsi da un siffatto pericolo la legge appresta un mezzo idoneo che è la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede".

senso, si limita semmai a costituire una tutela solo indiretta di questi creditori<sup>(35)</sup>.

Dunque la tutela dei creditori del defunto non costituisce una ragione sufficiente per affermare la necessità dell'inventario quale requisito per la rinuncia prima del decorso del trimestre.

Né è fondata la tesi dell'ulteriore funzione dell'inventario, consistente nel "realizzare la certezza della situazione giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni della eredità, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente"<sup>(36)</sup>.

Anche ammesso che nella realtà tutto ciò accada, per avere quella certezza i creditori potranno verificare sia il registro delle successioni, dove l'accettazione beneficiata va inserita *ex art. 52-bis* disp. att. c.c. al pari della menzione dell'avvenuto inventario, sia i registri immobiliari perché l'accettazione beneficiata pure va trascritta nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (art. 484 c.c.) e nel più breve tempo possibile (art. 2671 c.c.).

Aggiungiamo poi che anche nel caso di possesso dei beni esiste l'*actio interrogatoria* verso il chiamato, che vale ovviamente anche se egli non sia in possesso o lo si dubiti, come indicano gli artt. 481 e 488 c.c., se tanto possa servire ad eliminare incertezze (ma certo non ad impedire sottrazioni di beni).

In definitiva, una volta rilevato che l'accettazione beneficiata protegge il chiamato<sup>(37)</sup>, tanto che il testatore non può vietarla (art. 470 c.c.) e nessuno può impugnarla, ci pare inevitabile la conclusione che non sussistono validi argomenti per negare che spetti al chiamato in possesso di beni ereditari decidere se procedere all'inventario e poi eventualmente alla rinuncia, rispettando i termini di cui all'art. 485 c.c. oppure rinunciare subito e senza inventario, purché entro quel termine.

4. – Il secondo problema in esame nasce dalla previsione dell'art. 485 c.c. che, in relazione all'obbligo di inventario e di dichiarazione, parla di "possesso a qualunque titolo" dei beni: nozione che la giurisprudenza ha inteso fin da sempre "anche a titolo di custodia o affidamento temporaneo, essendo inoltre del tutto indifferente se esso sia preesistente all'apertura

---

<sup>(35)</sup> HERCOLANI, *op. cit.*, p. 1260.

<sup>(36)</sup> Cass. 29 marzo 2003, n. 4845.

<sup>(37)</sup> MESSINEO, *op. cit.*, p. 398.

della successione”<sup>(38)</sup>, rarissime essendo le eccezioni<sup>(39)</sup>; da ciò venendo poi argomentato che “il possesso a qualunque titolo di cui parla l’art. 485 c.c. comprende anche la detenzione”<sup>(40)</sup>, con un ragionamento raramente osteggiato<sup>(41)</sup> sebbene non esente da autoreferenzialità<sup>(42)</sup>.

Tale situazione di rapporto con beni ereditari, come la pratica ha evidenziato, può riguardare anche i chiamati di grado successivo, che siano in possesso del bene attribuito agli effettivi chiamati, i quali tuttavia rinuncino all’eredità, magari dopo tre mesi e senza avvisare i primi della rinuncia: qui dunque non può operare la salvezza prevista dall’art. 510 c.c., dell’inventario predisposto da uno dei chiamati e che si estende agli altri

Per i giudici anche i chiamati di grado successivo dovrebbero procedere con l’inventario<sup>(43)</sup>, ma la tesi non convince affatto: legittimati all’inventario “sono coloro che con l’accettazione divengono eredi”<sup>(44)</sup>, non quelli che possano esserlo in futuro se altri rinunceranno, essendo la loro attuale accettazione del tutto irrilevante<sup>(45)</sup>. D’altro canto non si

<sup>(38)</sup> Cass. 18 luglio 1953, n. 2391, in *Giust. civ.*, 1953, I, p. 2551; *id.*, 27 luglio 1964, n. 2067, in *G. it.*, 1965, I, 1, c. 203.

<sup>(39)</sup> Però esistenti; v. Cass. 10 maggio 1951, n. 1124, in *F. it.*, 1952, I, c. 1084: “nella ipotesi di un possesso legittimato da titolo valido, e svalutabile soltanto a seguito di giudizio di pronuncia di magistrato, o sia pure a seguito di idonea e precisa convenzione tra gli interessati, mancava il presupposto principale perché il rigore della norma trovi applicazione, è cioè la precarietà del possesso”.

<sup>(40)</sup> App. Firenze, 16 settembre 1960, in *F. pad.*, 1961, I, c. 613, che ha applicato il principio alla detenzione del bene in locazione.

<sup>(41)</sup> V. però App. Venezia, 26 agosto 1981, in *F. it.*, 1983, I, c. 540.

<sup>(42)</sup> Infatti quando si dice che “l’art. 485, il quale intende, appunto, riferirsi non al concetto giuridico e tecnico di possesso, risultante dalla suddetta relazione più il c.d. *animus* (artt. 1140 ss.), ma alla semplice detenzione, che rappresenta il presupposto necessario e sufficiente per gli effetti previsti dagli artt. 485, 486 e 528” (NATOLI, cit., p. 221), si giustifica l’affermazione sulla base di sé stessa.

<sup>(43)</sup> V. ad es. Cass. 30 marzo 2012, n. 5152, in *Vita not.*, 2012, p. 812.

<sup>(44)</sup> VOCINO, *op. cit.*, p. 18.

<sup>(45)</sup> Sulla possibilità che i chiamati di grado successivo accettino, esistono contrapposte tesi, ricostruite analiticamente da G. PERLINGIERI, cit., p. 206 ss., il quale ritiene che anche questi vantino un’aspettativa meritevole di tutela (ivi, p. 211), che qualifica come “aspettativa di delazione” (ivi, p. 213) e che potrebbero avvalersi dei meccanismi indicati dall’art. 460 c.c. Secondo l’autore anche questi soggetti sarebbero pur sempre chiamati, ancorché non sia possibile la delazione, subordinata alla rinuncia di chi li preceda e quindi potrebbero pur sempre accettare, sia pure condizionatamente. La tesi è seguita ad es. da Cass. 6 febbraio 2014, n. 2743: “in tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell’eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell’eredità”. Senonché a parte l’inammissibilità di accettazioni condizionate (all’altrui rinuncia) ed a parte la ridda di chiamati che potrebbero avvalersi di questa facoltà – cioè tutti i parenti fino al sesto grado – l’accettazione deve essere trascritta se riguardi beni immobili (art. 2648 c.c.) ed in ogni

capisce come sarebbe possibile per questi, prima o poi ma entro il termine indicato dall'art. 485 c.c., accettare o rinunciare, quando ancora non sono vocati, cioè ancora non sono chiamati<sup>(46)</sup>: un inventario senza rinuncia o senza accettazione – che sono entrambe da trascriversi (artt. 484 e 52 disp. att. c.c.) – proprio non è previsto!

La questione è dunque legata alla nozione di possesso dei beni, che per la tesi dominante non equivale a quella indicata dall'art. 1140 c.c. consistendo, come detto, in qualsiasi “relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi”<sup>(47)</sup>.

L'importanza di questa lettura ben si comprende tenendo conto dell'orientamento per cui la stessa opererebbe: a) anche se il bene posseduto sia uno solo; b) anche se il possesso sia durato pochissimo; c) qualsiasi sia il titolo in forza del quale sussisteva la relazione con il bene del defunto “e quindi anche a titolo di custodia o affidamento temporaneo, essendo inoltre del tutto indifferente se esso sia preesistente all'apertura della successione”<sup>(48)</sup>.

Alcuni profili del problema possono esaminarsi subito.

L'indicazione per cui è sufficiente il possesso anche di un solo bene, si è già detto, è corretta e prende spunto dalla modifica del codice previgente, ove si parlava di possesso “dei” beni dell'eredità, mentre oggi l'art. 485 c.c. si riferisce al possesso “di” beni, come la Relazione indica al n. 244 e come la giurisprudenza disse subito senza esitazioni<sup>(49)</sup>, al pari della letteratura<sup>(50)</sup> ormai pacifica<sup>(51)</sup>.

caso contro il defunto se sia beneficiata (art. 484 c.c.) oltretutto – qui – inserita nel registro delle successioni (art. 52 disp. att. c.c.), sicché la tesi ci pare da escludere, per il danno che provocherebbe al sistema della pubblicità un possibile concorso di trascrizioni di accettazioni non attualmente efficaci. Chi cancellerebbe tra l'altro quelle che mai avrebbero effetto?

<sup>(46)</sup> Cfr. GROSSO-BURDESE, cit., p. 269: il termine decorre da quando si diviene chiamati.

<sup>(47)</sup> Cass. 5 maggio 2008, n. 11018, in *Vita not.*, 2008, p. 959; *id.*, 22 giugno 1995, n. 7076. In letteratura aderiscono pressoché tutti: ad es. MESSINEO, cit., 410; GROSSO-BURDESE, cit., 269; L. FERRI, cit., 309; RAVAZZONI, *op. cit.*, p. 2; HERCOLANI, *op. cit.*, p. 1276; LOREFICE, *op. cit.*, p. 340; CIATTI, *Il beneficio d'inventario*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, a cura di Calvo e G. Perlingieri, cit., p. 392; v. altresì SACCO, *Il possesso*, nel *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano 1988, p. 60.

<sup>(48)</sup> Cass. 18 luglio 1953, n. 2391, in *Giust. civ.*, 1953, I, p. 2551; App. Firenze, 16 settembre 1960, in *F. pad.*, 1961, I, c. 613, che conferma Trib. Firenze, 12 giugno 1959, *ivi*, 1960, I, p. 1456; Cass. 27 luglio 1964, n. 2067, in *G. it.*, 1965, I, 1, c. 203; *id.*, 7 ottobre 1967, n. 2324, in *F. pad.*, 1969, I, c. 203.

<sup>(49)</sup> Cass. 5 giugno 1979, n. 3175, in *G. it.*, 1980, I, 1, c. 310. Più di recente v. Cass. 5 maggio 2008, n. 11018, in *Riv. not.*, 2009, p. 1274; *id.*, 14 maggio 1994, n. 4707, in *Arch. civ.*, 1994, p. 1253.

<sup>(50)</sup> NATOLI, *op. cit.*, p. 226; L. FERRI, *op. cit.*, p. 309.

<sup>(51)</sup> V. ad es. RAVAZZONI, *op. cit.*, p. 2; BIANCA, *op. cit.*, p. 103, CIATTI, *ibidem*.

Esiste un'isolata lettura contraria, perché solo la pluralità dei beni posseduti dimostrerebbe “un possesso abbastanza esteso da potersi collegare ad una conoscenza della consistenza attiva e passiva dell'eredità” e che cita l'esempio del gioiello che il chiamato fosse solito indossare anche prima dell'apertura della successione<sup>(52)</sup>.

Questa spiegazione non è soddisfacente: la consistenza numerica dei beni dell'eredità è irrilevante, il codice non la eleva a presupposto dell'accettazione beneficiata; d'altro canto il problema della prova non può inquinare quello sostanziale, che è stato testualmente risolto modificando il testo previgente ed assegnando valore al possesso anche di un solo bene, sia esso pure un gioiello di famiglia, che peraltro potrebbe valere qualche milione.

Diverso è semmai il caso del possesso di beni di cui si escluda ogni apprezzabile valore economico<sup>(53)</sup>: si pensi ad es. al chiamato che abbia trattenuto una fotografia di famiglia o un abito non prezioso della persona defunta o il suo portafoglio privo di carte valori; se in concreto difetti un valore dei beni che rilevi per la soddisfazione di possibili crediti, l'assunzione della qualità di erede puro e semplice non si giustifica<sup>(54)</sup>. In questo senso è condivisibile la giurisprudenza che nega la decadenza dal beneficio quando l'erede provveda ad alienare beni di nessun valore senza chiedere l'autorizzazione al tribunale: sono beni che nemmeno dovevano essere inseriti nell'inventario ed il cui possesso è dunque irrilevante<sup>(55)</sup>.

La soluzione, tra l'altro, è coerente con il principio per cui il chiamato risponde non tanto *intra vires*, ma *cum viribus hereditatis*<sup>(56)</sup>, ovvero solo

<sup>(52)</sup> MAESTRONI, *Possesso dei beni ereditari, acquisto ex lege e rinuncia all'eredità*, in *Riv. not.*, 1996, p. 760, n. 7, che sembra prendere spunto da GROSSO-BURDESE, *cit.*, 269 che, ritengono rilevante il possesso anche di singoli beni “purché presentino una qualche rilevanza economica in relazione al valore complessivo” dell'eredità.

<sup>(53)</sup> RAVAZZONI, *op. cit.*, p. 2 e ROMEO, *op. cit.*, p. 1255 parlano di “scarso” valore economico, ma preferisco essere più rigoroso, HERCOLANI, *op. cit.*, p. 1276 si riferisce invece al “valore esiguo o nullo”; v. anche G. PERLINGIERI, *op. cit.*, p. 277. Per Cass. 5 giugno 1979, n. 3175, in *G. it.*, 1980, I, 1, c. 310 conta anche il possesso di un solo bene, “salva l'esclusione di beni di scarsa importanza, come era stato precisato nella giurisprudenza che si occupò dell'art. 959 del codice abrogato (sent. Cass. 22 luglio 1933, n. 2811)”.

<sup>(54)</sup> Non dunque per la ragione oscuramente indicata da Cass. 5 giugno 1979, n. 3175, *G. it.*, 1980, I, 1, c. 310, ovvero che lo scarso valore deporrebbe per la mancata conoscenza della natura ereditaria del bene (“si deve cioè indagare caso per caso se la minima entità di una cosa non rilevi che vi è consapevolezza solo di non voler restituire il bene”).

<sup>(55)</sup> Cfr. Cass. 25 ottobre 2013, n. 24171, che ha ritenuto che non rientrassero nell'ambito degli atti necessitanti dell'apposita autorizzazione giudiziaria la demolizione di un'autovettura di nessun valore commerciale caduta in successione, come l'appropriazione del vestiario del *de cuius* di valore minimale.

<sup>(56)</sup> Principio ormai pacifico; v. ad es. VOCINO, *op. cit.*, p. 16; MOSCARINI, *op. cit.*, p. 125; ZACCARIA, *op. cit.*, p. 25, 33 ss., 54 ss. 69 ss. ecc.; in antico però non tutti erano concordi

con il valore che si ricava dall'alienazione dei beni ereditari, che dunque non assumono importanza per il loro possesso quando tale valore difetti.

Un ulteriore sviluppo di questo ragionamento potrebbe estendersi alla rilevanza del possesso dei beni che l'art. 514 c.p.c. rende assolutamente impignorabili<sup>(57)</sup>: una volta escluso che tra questi possano includersi i beni che, pur indicati dalla predetta disposizione, possiedano un rilevante valore economico<sup>(58)</sup>, si dovrebbe allora ritenere che la disponibilità degli altri protratta in capo al chiamato non produca accettazione.

Infatti quei beni mai potrebbero essere aggrediti dai creditori e l'effetto previsto dall'art. 485 c.c. in tanto si può produrre, in quanto si ritenga che la liquidazione del patrimonio che segue l'inventario debba includere quei beni che nemmeno coattivamente sarebbero apprensibili: soluzione questa che ci pare vada respinta sul piano sistematico.

Anche la durata non interrotta del possesso non è requisito necessario per l'acquisto della qualità di erede: l'obbligo di procedere con l'inventario scatta se, nel momento in cui si apre la successione, vi sia il possesso o anche successivamente se il chiamato lo acquisti dopo<sup>(59)</sup>, senza che venga meno il fatto che il possesso cessi: nessuna regola del codice prevede che, con l'eventuale rinuncia o perdita del possesso, cessi anche l'obbligo di inventario<sup>(60)</sup>.

Questa tesi è stata ritenuta rigida e si assegna valore, in senso opposto, alla mancanza di continuità del possesso o alla dismissione del possesso,

(in senso contrario ad es. POLACCO, *Delle successioni*, Roma 1929, p. 219 dato che l'ipotesi doveva riferirsi al solo caso dell'abbandono dei beni ai creditori, oggi previsto dall'art. 507 c.c., che regola il rilascio); indicazioni sulle origini storiche della distinzione in COVIELLO, *Delle successioni*, Napoli 1932, p. 366 ss.

<sup>(57)</sup> RAVAZZONI, cit., 2, dice "molti dei beni indicati dall'art. 514 c.p.c." ma non indica come distinguere.

<sup>(58)</sup> Cfr. SICCHIERO, *La responsabilità patrimoniale*, nel *Tratt. Sacco*, Torino 2011, p. 87 ss.

<sup>(59)</sup> Si ritiene che se il possesso sia acquisito successivamente allora il termine decorrebbe da tale istante; v. ad es. NATOLI, *op. cit.*, p. 225 che indica in tal senso Cass. 9 luglio 1953, n. 2191, in *G. it.*, 1953, I, 1, c. 976; L. FERRI, *op. cit.*, p. 310, che cita Cass. 7 ottobre 1967, n. 2324 (che però ha deciso un caso di possesso iniziato prima dell'apertura della successione e proseguito poi); ROMEO, *op. cit.*, p. 1256.

<sup>(60)</sup> Così ad es. Cass. 24 febbraio 1984, n. 1317: "sia gli art. 959 e 960 c.c. del 1865, sia la corrispondente norma del codice civile vigente (art. 485) nel riferirsi all'erede o al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari «al momento dell'apertura della successione» danno rilevanza alla sussistenza ma non alla durata del possesso con la conseguenza che nessun effetto *negativo* dell'attribuzione di quel titolo può derivare dalla circostanza che, dopo aver posseduto anche per un solo giorno i beni ereditari, l'erede (o il chiamato) perda tale possesso, rimanendo sempre a carico del predetto il compimento in tre mesi dell'inventario (o la rinuncia all'eredità), e così, in caso di inottemperanza, l'attribuzione della qualità di erede puro e semplice con la correlativa possibilità di trasmettere in via successoria i beni ereditari".

segnalandosi inoltre che ben si può supplire ad ogni problema con la nomina di un curatore dell'eredità giacente<sup>(61)</sup>.

Tuttavia a ben vedere il problema consiste nel non consentire in quel modo perdite e riacquisti del possesso che si succedano nel tempo in capo al medesimo chiamato.

Infatti se si autorizza a sottrarsi all'onere dell'inventario chi si trovi un una semplice relazione materiale, che in quella tesi è sufficiente a far scattare tale onere, mediante l'abbandono del bene, cosa gli impedirebbe di riprenderla in un tempo successivo e poi interromperla nuovamente a piacere, a seconda di quel che gli eventi concreto permettano, dilatando il termine indicato nell'art. 485 c.c., che invece può essere prorogato solo dal tribunale?

Se invece, come qui si sostiene, quel che rileva per l'art. 485 c.c. è il vero possesso anziché una relazione non qualificata con il bene, allora il chiamato che non intenda possedere potrà liberarsi del bene perché mai ha posseduto, laddove se al contrario abbia posseduto, anche per un solo giorno, sarà allora tenuto all'inventario ove non voglia rinunciare nel trimestre.

Il problema non è infatti se si possa rinunciare al possesso, del che non qui si dubita, ma se la rinuncia al possesso impedisca il decorso del termine, problema cui qui si propende per la risposta in senso negativo.

5. – Resta dunque da affrontare la nozione di possesso inteso come qualsiasi relazione materiale con il bene, indicata dalla giurisprudenza sulla base della lettura subito data dagli autori<sup>(62)</sup>; per affrontare il tema è opportuno prendere spunto dalle regole anteriori, dove per il problema in esame si distingueva tra possesso in senso giuridico e “possesso reale”.

Il codice civile del 1865 nell'art. 959 prevedeva infatti che “l'erede che si trova nel possesso reale dell'eredità, deve fare l'inventario entro tre mesi dalla notizia dall'aperta successione o della notizia della devoluta eredità”; peraltro mentre nel caso in cui non avesse già fatto la dichiarazione, il decorso del termine lo faceva diventare erede puro e semplice, in caso di già avvenuta accettazione beneficiata il mancato completamento dell'inventario non produceva alcun effetto<sup>(63)</sup>.

---

(61) HERCOLANI, *op. cit.*, p. 1277; M. DI MARZIO, *L'acquisto dell'eredità mediante il possesso*, in *Successioni per causa di morte*, a cura di Cuffaro, Torino 2015, p. 157, sulla scorta di GROSSO e BURDESE, *op. cit.*, p. 157.

(62) V. ad es. NATOLI, *cit.*, già nell'ed. del 1947, *op. cit.*, p. 227.

(63) ASCOLI, *cit.*, *ibidem*; POLACCO, *op. cit.*, p. 288. Si diceva che l'erede beneficiato non fosse nemmeno tenuto alla liquidazione del patrimonio, potendo limitarsi ad attendere el azioni esecutive dei creditori: COVIELLO, *op. cit.*, p. 375 ss.



La disposizione si discostava dall'art. 795 del c.c. francese perché questo, prevedendo la *saisine* (64) tanto per l'acquisto dell'eredità come del possesso, ancorava il termine alla semplice apertura della successione (65), al pari dei codici preunitari (66): ecco perché, prima del codice unitario, il termine per l'inventario era legato non al possesso dei beni ma all'apertura della successione ed al suo decorso, laddove non prorogato, l'erede perdeva il beneficio, rimanendo erede puro e semplice (67).

Sempre nel codice civile del 1865, l'art. 962 faceva invece decorrere il termine per l'inventario da un apposito termine fissato dall'autorità giudiziaria "quando si tratti di erede il quale non sia nel possesso reale dell'eredità né siasi in essa ingerito" ed era legittimo se "continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con animo di tener la cosa come propria".

Si parlava quindi di possesso reale "cioè di fatto" (68) per distinguerlo dal possesso ordinario, che l'art. 685 indicava come "la detenzione di una cosa o il godimento di un diritto, che uno ha o per se stesso, o per mezzo di un altro il quale detenga la cosa od eserciti il diritto in nome di lui".

In altre parole, sebbene il possesso continuasse automaticamente nel successore a titolo universale (art. 693), occorreva una relazione materiale con il bene che si concretizzasse nella disponibilità materiale del bene (69) e la ragione del termine era indicata nella circostanza che "egli è in grado di far sparire gli oggetti ereditari" (70).

La distinzione si fondava su ragioni storiche remote: l'istituto della *saisine* era stato infatti recepito direttamente dal codice francese, ma solo

(64) *La mort saisit le vif*, per dire che il morto "occupa" il vivo, cioè la titolarità dei diritti si trasmette automaticamente all'erede. La ricostruzione storica eccede lo spazio di questo studio; la si trova in forma sintetica nella brillante sentenza di Cass. 24 gennaio 1950, n. 201, in *Giur., compl. cass. civ.*, 1950, I, *op. cit.*, p. 160 e più ampiamente in NATOLI, *cit.*, 1 ss. e nella nota di commento di GALLO, *Il chiamato all'eredità e la tutela possessoria dei diritti reali*, *ivi*, 164 ss.; nonché in CICU, *cit.*, 127 ss.; NATOLI, *cit.*, 8 ss. ove sono ricostruite le varie teorie del tempo in ordine all'effetto dell'apertura della successione sull'acquisto in capo al chiamato, del possesso e/o dell'eredità.

(65) Il testo al tempo vigente sul termine era "*l'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter de jour de l'ouverture de la succession*".

(66) Il testo pressoché identico era negli artt. 997 c.c. estense, 1014 c.c. albertino, 712 c.c. napoletano e 915 c.c. parmense.

(67) Art. 1015 c.c. albertino.

(68) ASCOLI, *ibidem*.

(69) Cass. 12 maggio 1934, n. 1590, *cit.* da RUSSO, *Codice civile*, Firenze 1941, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, sub art. 30, 159, n. 3 parlava di "effettiva e materiale detenzione di beni ereditari che il chiamato all'eredità si trova ad avere in aggiunta al possesso fittizio e meramente giuridico di cui l'erede è investito per legge".

(70) ASCOLI, *ibidem*.

per il possesso<sup>(71)</sup>, che peraltro aveva natura astratta: l'art. 925 aveva in tal senso indicato che il trasferimento all'erede avveniva di diritto (la *saisine* appunto) "senza bisogno di materiale apprensione" mentre invece, perché si procedesse necessariamente all'inventario, occorreva di più, ovvero la materiale disponibilità dei beni, consistente appunto nel possesso reale e non solo di diritto.

Il secondo libro del nuovo codice civile, approvato con r.d. n. 1586/1939, aveva mantenuto nell'art. 30 il termine di tre mesi a carico del chiamato che "a qualsiasi titolo è nel possesso reale di beni ereditari" e dunque occorreva ancora che sussistesse anche la materiale disponibilità del bene<sup>(72)</sup>.

Tuttavia nel successivo coordinamento con i libri poi emanati, tale aggettivo è scomparso ed il vigente testo dell'art. 485 c.c. è stato spiegato così nella Relazione al codice, n. 244: "un'altra modificazione formale ho introdotto nel nuovo testo di questi articoli: ho soppresso, cioè, l'aggettivo "reale" posto a qualificare il possesso, perché l'art. 460 esclude che il possesso di diritto passi nel chiamato per il solo fatto della delazione. Manca, in tal caso, la possibilità di contrapporre un possesso reale ad un possesso di diritto".

Infatti nel n. 226 si spiegava l'attribuzione della tutela possessoria senza necessità di materiale apprensione dei beni concessa dall'art. 460 c.c. al chiamato per raggiungere tale "effetto pratico ... senza enunciare che egli ha il cosiddetto "possesso di diritto", e senza quindi voler ricollegare tale effetto a un possesso fittizio".

In definitiva, ferma la necessità che il chiamato fosse in possesso per il decorso del termine trimestrale di cui all'art. 485 c.c., si era solo escluso nell'art. 460 c.c. che, per la tutela dei beni ereditari, il chiamato dovesse avere già una previa disponibilità dei beni stessi, precisandosi infine che questa tutela non gli avrebbe comunque fatto acquisire la qualità di erede.

---

<sup>(71)</sup> Non per l'acquisto dell'eredità: CALOGERO, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Milano 2006, p. 183 ss.

<sup>(72)</sup> V. infatti BUTERA, *Codice civile italiano commentato*, Torino 1940, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, sub art. 30, 81: "deve trattarsi appunto di "possesso reale, non semplicemente giuridico o ideale, dei beni ereditari"; così anche RUSSO, cit., p. 158-159. Inoltre, ma poi l'argomento è stato smentito dalla Relazione al codice, dalla giurisprudenza e dalla letteratura, per BUTERA, *ibidem*, "il possesso reale deve, a tal fine, riferirsi all'intero asse ereditario o almeno alla maggior parte di esso"; che valga il possesso di "singoli beni ereditari" era però affermato al tempo già da RUSSO, *op. cit.*, p. 160.

Tale spiegazione ha dato però vita ad un'infinita diatriba<sup>(73)</sup>, essendo parso a molti che la *saisine* fosse stata in tal modo rimasta conservata<sup>(74)</sup> e che non potesse configurarsi alcuna azione possessoria separata dal possesso in senso proprio<sup>(75)</sup>, mentre altri hanno dato un'interpretazione diametralmente opposta<sup>(76)</sup>.

Quanto al possesso in senso proprio, il n. 533 della Relazione ritenne che il nuovo art. 1140 c.c. avesse superato i problemi del passato: "l'impostazione fondamentale della nuova disciplina è data dalla determinazione legale del concetto di possesso e dall'abbandono di vecchie partizioni... Ponendo nettamente la distinzione tra possesso e detenzione, riceve il dovuto rilievo nella nozione di possesso (art. 1140) l'elemento psicologico...La detenzione si eleva al grado di possesso quando al potere di fatto si accompagna l'intenzione di esercitare sulla cosa il diritto di proprietà o un diritto reale minore... La nuova formula...pone invece nel necessario rilievo l'elemento subiettivo e l'elemento obiettivo del possesso. Il primo è costituito dall'intenzione di esercitare un diritto reale sulla cosa".

Dunque già nella Relazione non ogni rapporto con un bene assume consistenza di possesso, perché la detenzione, con il nuovo codice, riveste una valenza autonoma ed una consistenza diversa.

D'altro canto è acquisito in letteratura<sup>(77)</sup>, ma non solo<sup>(78)</sup>, che il possesso sia connotato dalla volontà qualificata del possessore, alle volte

(73) La ricostruisce ad es. CALOGERO, *op. cit.*, p. 183 ss., che ivi, p. 189, parla di "groviglio teorico-dogmatico", aderendo infine alla tesi che il chiamato svolge la funzione di curatore di diritto dell'eredità (ivi, 198) così aderendo alla tesi già formulata da NATOLI, *cit.*, 109 ss, il quale esclude che il chiamato sia automaticamente nel possesso dei beni (es. ivi, 51-54 o 112).

(74) Lo evidenzia NATOLI, *op. cit.*, p. 28; e p. 29-30 MESSINEO, *op. cit.*, p. 59, spiega che il suo convincimento favorevole era stato dettato nelle precedenti edizioni del Manuale dal fatto che fosse stato conservato l'aggettivo reale, eliminato il quale mutò dunque idea; la nozione di possesso "reale" si è trascinata a lungo: l'ha usata ad es. VOCINO, *op. cit.*, p. 21.

(75) V. ad es. la citata nota di GALLO o le tesi di CICU, *op. cit.*, p. 130 ss (ove sono riassunte varie teorie anche in senso diverso), L. FERRI, *op. cit.*, sub art. 460 c.c., FUNAIOLI, *Successione ereditaria nel possesso*, in *Giust. civ.*, 1951, p. 320 ss. ecc.

(76) Per tutti v. NATOLI, *cit.*, 27 ss. e MESSINEO, *ibidem*.

(77) Lo si ribadisce anche di recente, ad es. da ABATANGELO, *Il possesso derivato*, Napoli, 2016, p. 44 ss. ed è il pensiero prevalente: *ex multis* cfr. SACCO, *Il possesso*, nel *tratt. Cicu-Messineo*, Milano 1988, p. 83; GALGANO, *Trattato di diritto civile*, I, Padova 2011, p. 405; DALLA MASSARA, *L'usucapione*, nel *Tratt. di diritto immobiliare* a cura di Visintini, I, Padova 2013, p. 1449. Osservazioni critiche in DE MARTINO, *Del possesso*, nel *Comm Scialoja e Branca*, Bologna-Roma 1984, p. 1 ss. (ma v. anche ivi, p. 10 ss.); BIANCA, *Diritto civile, La proprietà*, Milano 1999, 728 ss.; valorizza il titolo del rapporto piuttosto che l'elemento soggettivo anche CABELLA PISU, *Il possesso*, nel *Tratt. di diritto immobiliare* a cura di Visintini, *cit.*, p. 1285.

(78) Cass. 6 maggio 2014, n. 9671: "*l'animus possidendi*, necessario all'acquisto della

indicata come *animus possidendi*, altre come *animus res sibi habendi*<sup>(79)</sup>, appunto per distinguerlo da qualsiasi diversa relazione improduttiva di effetti, laddove non sia la legge a prevederli (es. art. 1586 c.c. per le molestie semplici).

Inoltre è sempre l'atteggiamento psicologico ad indicare quando chi si trovi nella semplice detenzione del bene operi l'interversione del possesso comportandosi da titolare del relativo diritto<sup>(80)</sup>; infatti chi non possiede ma detiene, non può usucapire.

Su queste premesse occorre quindi trovare una spiegazione alla tesi per la quale quando il codice usa il termine possesso a proposito dei beni del defunto, intenderebbe riferirsi a qualcosa di diverso dal possesso descritto come istituto generale dall'art. 1140: è ben difficile trovare infatti indicazioni non lapidarie che si tramandino per pure citazioni di precedenti.

D'altro canto in materia successoria il termine possesso è usato in coerenza con la nozione istituzionale: basti esaminare la disciplina della petizione di eredità e segnatamente l'art. 535 c.c., dove il possesso è proprio quello dell'art. 1140 c.c.

Il problema del possesso dei beni ereditari si collega anzitutto all'elemento psicologico, che già fin dall'art. 30 del secondo libro originario del codice è stato risolto testualmente<sup>(81)</sup> ed in continuità con il codice anteriore; infatti la Relazione, ancora al n. 244, è chiara nel sottolineare che "non può sorgere dubbio che la disposizione in esame si applica solo a chi possieda consapevolmente beni che fanno parte dell'eredità al momento

---

proprietà per usucapione, non consiste nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale"; *id.*, 28 novembre 2013, n. 26641 ecc.

<sup>(79)</sup> Cass. 14 marzo 2016, n. 4945; *id.*, 21 marzo 2014, n. 6742 ecc.

<sup>(80)</sup> La regola secondo la giurisprudenza è che "l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore «rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento» dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente *animus detinendi* dell'*animus rem sibi habendi*": Cass. 20 dicembre 2016, n. 26327. Si dice ad es. che "in assenza di un atto di interversione, la relazione che l'anticipata consegna determina con il bene oggetto di preliminare si configura in termini di mera detenzione" (Cass. 10 gennaio 2017, n. 356) oppure che "in un contratto ad effetti obbligatori, la *traditio* del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una *interversio possessionis*, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso *uti dominus*" (Cass. 2 dicembre 2016, n. 24637).

<sup>(81)</sup> Infatti l'art. 30 prevedeva che il termine dei tre mesi decorresse "dall'apertura della successione, o dalla notizia della devoluta eredità".

dell'apertura della successione", lettura condivisa dalla giurisprudenza<sup>(82)</sup> e da subito dalla letteratura<sup>(83)</sup>, sul punto ormai pacifica<sup>(84)</sup>.

È vero che si è detto che l'argomento dovrebbe essere rimeditato, perché l'accettazione dell'eredità non può essere impugnata per errore<sup>(85)</sup> e quindi la conoscenza sarebbe irrilevante, ma in realtà nel caso in commento non si impugnerebbe l'accettazione dell'eredità per errore sulla sua consistenza, ma si farebbe semmai valere la mancata conoscenza dell'appartenenza dei beni all'eredità, negandosi cioè la conoscenza di uno dei requisiti da cui può scaturire certamente l'accettazione (tacita o espressa che sia) ma anche il potere di rinunciare<sup>(86)</sup>.

Insomma: se non si conosca l'appartenenza dei beni posseduti all'eredità, il comportamento del chiamato non produce gli effetti indicati dall'art. 485 c.c. e questo anche senza prendere posizione sulla diversa questione se l'inutile decorso del termine costituisca un fatto o un atto giuridico di accettazione<sup>(87)</sup>: perché comunque in caso di ignoranza della provenienza del bene, manca l'imputabilità del comportamento qualificato, dal profilo della coscienza e volontà del medesimo.

Questa soluzione, in fondo, applica il presupposto della conoscenza della delazione cui l'art. 485 c.c. lega il decorso del termine, anche alla conoscenza dell'appartenenza dei beni all'asse: la soluzione contraria sarebbe all'evidenza manifestamente irragionevole.

È chiaro dunque, almeno secondo la Relazione, seguita però dalla giurisprudenza<sup>(88)</sup>, che il possesso del chiamato, dal profilo psicologico,

<sup>(82)</sup> E già in antico: Cass. 10 maggio 1951, n. 1124, in *F. it.*, 1952, I, spec. C. 1084; *id.*, 18 luglio 1953, n. 2391, in *Giust. civ.*, 1953, I, p. 2551; *id.*, 27 luglio 1964, n. 2067, in *G. it.*, 1965, I, 1, c. 203; successivamente v. *id.*, 5 giugno 1979, n. 3175, in *G. it.*, 1980, I, 1, c. 310.

<sup>(83)</sup> V. ad es. NATOLI, cit., 224, ma già nella I ed. del 1947, 228, MESSINEO, cit., 410; COVIELLO, *La formula degli articoli 485, 487 e 527: "il chiamato è considerato erede puro e semplice" e il modo di acquisto dell'eredità*, in questa *Rivista*, 1960, I, p. 378; GROSSO-BURDESE, cit., 269.

<sup>(84)</sup> V. ad es. RAVAZZONI, cit., 2; SCIARRINO, cit., 84; HERCOLANI, cit., 1278.

<sup>(85)</sup> MAESTRONI, *op. cit.*, p. 759.

<sup>(86)</sup> Cfr. G. PERLINGIERI, *op. cit.*, p. 280, 320 ss.

<sup>(87)</sup> Il tema era stato affrontato da COVIELLO, *La formula*, cit., p. 363 ss.; ulteriori ragguagli sulle contrapposte teorie in ROMEO, *op. cit.*, p. 1253 ss.; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano 2015, p. 264 ss., HERCOLANI, *op. cit.*, p. 1263 ss. e in GIULIANO, *I diversi tipi e le diverse modalità dell'accettazione*, in *Successioni e donazioni*, a cura di Fava, cit., p. 356 ss.

<sup>(88)</sup> la giurisprudenza insiste sul fatto che l'art. 460 c.c. attribuisce le azioni possessorie senza bisogno di materiale apprensione del bene e prima dell'accettazione dell'eredità a tutela dei beni del defunto: Cass. 15 febbraio 2005, n. 3018; *id.*, 26 gennaio 2005, n. 1741; *id.*, 8 aprile 2002, n. 4991; *id.*, 30 ottobre 1992, n. 11381, *Vita not.*, 1994, 626 ("il chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato non può essere considerato quale possessore, sia

non può essere fittizio e mentre quello effettivo non serve agli effetti delle azioni di conservazione, perché sono (ovviamente) concesse anche se difetti<sup>(89)</sup>, per noi agli effetti dell'acquisto per decorso del termine fatale occorre il possesso in senso proprio, cioè *corpus* qualificato dall'*animus*, trattandosi di una situazione in cui il chiamato conosce la delazione e si comporta da titolare del diritto.

In altre parole, almeno della Relazione, non si trovano argomenti per dire, come si è visto sopra, che esista una relazione materiale con il bene che non assuma consistenza di possesso anche quanto a c.d. *animus possidendi* ma che produca ugualmente l'effetto indicato dall'art. 485 c.c. nel caso di inerzia del chiamato<sup>(90)</sup>: non ci pare insomma che il termine possesso assuma qui un significato tradizionale che smentisca quello coerente con la disciplina dell'art. 1140 c.c.<sup>(91)</sup>.

Una volta rilevato che può esistere un possesso del chiamato che non lo fa diventare erede, quando cioè ignori che si tratti di beni del defunto, si deve affrontare la diversa questione dell'atteggiamento psicologico del chiamato che sappia della delazione e si trovi in una qualche relazione materiale con i beni ereditari.

Nel passato si disse infatti e correttamente che il possesso "prescinde da ogni manifestazione di volontà dell'erede di assumere la qualità ereditaria"<sup>(92)</sup>, ma il problema non è se il possesso faccia acquistare la qualità di erede, quanto se si possa chiamare possesso, a tal fine, la relazione del chiamato con i beni a prescindere dal suo comportamento. Va infatti condivisa la tesi che afferma non essere necessario per l'acquisto della qualità di erede l'*animus possidendi* "a titolo ereditario"<sup>(93)</sup>, sancendo esattamente l'irrelevanza delle conseguenze che il possessore si prospetti

pure fittizio, né continuatore del possesso del *de cuius*"). Per Cass. 12 gennaio 1996, n. 178, in *Giust. civ.*, 1997, I, p. 521, "l'immissione nel possesso non è un atto univoco che esprima l'intenzione di accettare l'eredità perché esso può dipendere dall'atteggiamento di tolleranza dei congiunti del chiamato oppure da un intento conservativo del chiamato medesimo ed essa non spetta solo al chiamato ma anche a parenti o amici del defunto"; inoltre per Cass. 30 giugno 1987, n. 5747, in *Giust. civ.*, 1987, I, p. 2206, "il chiamato alla successione che possiede i beni nell'interesse dell'eredità ma non ha accettato l'eredità stessa, non può avvalersi, ai fini della usucapione, del periodo di possesso del bene maturato dal *de cuius*".

<sup>(89)</sup> Lo evidenzia ad es. BIANCA, *Le successioni*, cit., p. 64.

<sup>(90)</sup> *Contra* invece ROMEO, *op. cit.*, p. 1254 o HERCOLANI, *op. cit.*, p. 1278, per il quale "la consapevolezza della delazione non significa e non comporta anche la volontarietà del possesso", salvo aver optato prima per la possibilità della dismissione del possesso (ivi, p. 1277).

<sup>(91)</sup> Così invece SACCO, *Il possesso*, cit., p. 61.

<sup>(92)</sup> BUTERA, cit., *ibidem*, che cita Cass. Regno 11 luglio 1933, in *F. it.*, 1934, I, c. 224.

<sup>(93)</sup> MOSCARINI, *op. cit.*, p. 126.

in ordine alla propria situazione; ma questa è all'evidenza tutt'altra questione.

Tornando al profilo di interesse, si è detto in letteratura che non deriverebbe la qualità di erede puro e semplice quando si tratti di "beni che, già appartenenti al defunto, si trovino in possesso del chiamato per averli egli in buona fede acquistati *a non domino* e che possega ritenendoli propri" (94).

In questa affermazione c'è qualcosa di improprio: se i beni appartengono al chiamato, allora non sono del *de cuius* e quindi citare il caso di acquisto *a non domino* è sbagliato (95); è invece rilevante il problema dell'errore sulla proprietà del bene, giacché se si ammette che non sia possessore ai fini dell'art. 485 c.c. chi creda in buona fede di essere proprietario del bene, così come non lo è chi ignora che il bene appartiene all'asse, allora si deve entrare nel merito delle varianti cui la conclusione possa condurre.

Come già visto sopra, per l'art. 485 c.c. occorre infatti proprio la consapevolezza dell'appartenenza dei beni all'eredità e dunque l'errore sulla titolarità del bene esclude il possesso in commento e questo dimostra come non basti una qualsiasi relazione materiale con il bene pur che sia.

D'altro canto il termine trimestrale non decorre in capo al chiamato che possieda un bene dell'asse ma non abbia mai avuto "notizia della devoluta eredità": art. 485 c.c.

Si tratta allora di verificare se un atteggiamento psicologico che non derivi da errore ma che dimostri la volontà di non possedere, assuma valore per il nostro problema; una sentenza dice ad es. che "viene in rilevanza solo il fatto dimostrativo che vi è interesse attivo per l'eredità" (96) ed un tale interesse emergerebbe da una relazione qualificata dal comportamento del chiamato; in difetto di interesse non vi sarebbe allora possesso.

Ipotizziamo che il figlio abbia ricevuto dal padre un bene in custodia nell'interesse del padre e che, avendo saputo che il padre è morto, lo riporti subito alla casa paterna.

Oppure che il figlio detenesse per ragioni di lavoro beni dell'azienda del padre, dove li riporti al momento della notizia della morte.

(94) GIANNATTASIO, *op. cit.*, p. 144.

(95) Al pari di indicare il caso dei beni donati dal defunto, cui invece fa riferimento BARASSI, *op. cit.*, p. 107 ma *contra*, sul punto beni donati, GIANNATTASIO, *ibidem*.

(96) Cass. 5 giugno 1979, n. 3175, in *G. it.*, 1980, I, 1, p. 310.

Oppure ancora che il padre abbia concesso al figlio di parcheggiare la propria auto nel proprio garage, auto che, deceduto il padre, il figlio vada subito a riprendersi.

Sono tutte relazioni materiali con un bene del *de cuius*: mobili od immobili, a titolo o di deposito gratuito o di ragioni di servizio o di precario.

Tanto basta a far considerare il chiamato nel possesso dei beni del defunto e ad imporre l'obbligo di inventario? Oppure deve assegnarsi rilievo al "possesso *contra hereditatem*, vale a dire soltanto un possesso accompagnato dalla consapevolezza della sussistenza di un titolo diverso dalla eredità" (97), quale è in definitiva la situazione attuale appena descritta?

Ricordiamo che, a nostro modo di vedere, se questo rapporto con il bene davvero costituisse possesso ai sensi dell'art. 485 c.c., la sua rinuncia non impedirebbe il decorso del termine trimestrale per l'inventario, per le ragioni già esposte sopra.

Una prima considerazione deve evidenziare la contraddittorietà del pensiero di chi ha insistito sulla permanenza della *saisine* intesa come trasferimento automatico del possesso in capo al chiamato, anche ad onta delle chiare indicazioni della Relazione.

Affermare che sarebbe un assurdo attribuire le azioni possessorie separatamente dal possesso (98) non è un argomento decisivo: il legislatore attribuisce le tutele che ritiene, se ha previsto nell'art. 460 c.c. che il chiamato possa avvalersi delle azioni possessorie pur restando chiamato e senza in tal modo accettare l'eredità, significa che il codice ha voluto consentirgli di mantenere intatto il patrimonio ereditario, nel proprio interesse se accetterà o di chi invece succederà al suo posto, come la Relazione ha detto chiaramente e senza doverlo necessariamente considerare un curatore del patrimonio ereditario (99).

Il possesso in senso proprio non passa dunque al chiamato (100), per quanto autorevoli siano le tesi in senso diverso (101), perché altrimenti la previsione dell'art. 485 c.c. si applicherebbe ad ogni chiamato all'eredità,

---

(97) MOSCARINI, *op. cit.*, p. 127.

(98) Per tutti v. L. FERRI, *cit.*, sub art. 460 c.c., spec. p. 116.

(99) Aveva ragione L. FERRI, *op. cit.*, p. 127, a negare che il chiamato sia un curatore od amministratore dell'eredità in attesa di accettazione, ma come ha ben dimostrato NATOLI, *cit.*, 105 ss., comunque gli spettano determinati poteri che lo avvicinano a queste figure, con cui però per noi non può identificarsi.

(100) MESSINEO, *op. cit.*, p. 59.

(101) CICU, *op. cit.*, p. 132, cui aderisce FERRI.



giacché automaticamente possessore, mentre invece opera solo “quando” il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari.

In secondo luogo se il chiamato fosse automaticamente possessore dei beni del defunto, in caso di sua rinuncia all'eredità il possesso dovrebbe trasferirsi da lui al nuovo chiamato e così via fino all'erede, mentre invece il possesso continua dal defunto all'erede (art. 1146 c.c.), senza passaggi intermedi.

D'altro canto, ancora, il terzo comma dell'art. 460 c.c. impedisce al chiamato le azioni possessorie quando sia stato nominato il curatore dell'eredità giacente, segno che questa tutela è attribuita appunto per garantire l'integrità del patrimonio relitto<sup>(102)</sup>.

Se si qualifica invece come possesso l'eventuale relazione materiale con il bene, si può avere un possesso reale in capo a chi davvero possiede ed un possesso fittizio –cioè “*sine animo et sine corpore*”<sup>(103)</sup> – in capo a chi detiene o ha la disponibilità senza nemmeno l'*animus detinendi*. E la situazione si complica ulteriormente quando si consenta la rinuncia al possesso, che vagherebbe incerto tra chi rinunci e magari riprenda la relazione con il bene e tutti gli altri soggetti che, in un qualche modo, si trovino il bene tra le mani.

A noi pare decisivo il fatto che il legislatore abbia distinto la necessità (giuridica) che il possesso non presenti vuoti temporali, facendolo continuare dal defunto in capo a colui che alla fine sarà effettivamente erede mediante una *fictio iuris*<sup>(104)</sup>, in qualsiasi momento ciò accada, dalle azioni possessorie attribuite al chiamato a puri effetti conservativi, senza però potersi dire che solo in forza di ciò egli diventi erede; fermo beninteso che nel momento in cui sia immesso nel possesso dei beni, allora sì – ma non prima – decorreranno per lui i termini previsti dall'art. 485 c.c.

La tesi della rilevanza della pura relazione materiale con il bene va poi esaminata in relazione all'orientamento dei giudici formatosi di fronte alle pretese dell'amministrazione finanziaria, fondate sulla circostanza che quando il coniuge superstite continua a vivere nella casa coniugale, allora per ciò solo avrebbe accettato l'eredità: tesi evidentemente in linea con la teoria della “relazione materiale” del chiamato con i beni dell'eredità.

Un riferimento coerente, in tal senso, potrebbe essere proprio l'art. 485 c.c., che impone l'inventario al chiamato che possiede “a qualunque

---

<sup>(102)</sup> Cfr. NATOLI, *op. cit.*, p. 106 o MOSCARINI, *op. cit.*, p. 126.

<sup>(103)</sup> NATOLI, *op. cit.*, p. 51.

<sup>(104)</sup> P. PERLINGIERI, *op. cit.*, p. 189.

titolo” i beni, dunque senza distinzione di sorta fondata appunto sul titolo del possesso, come vuole la tesi che non condividiamo.

È singolare notare tuttavia come si risponda con argomenti non coerenti, dicendo che “l’art. 540 c.c. (attributivo al coniuge superstite dei diritti di abitazione della casa familiare in proprietà del *de cuius* e di uso della relativa mobilia) opera non solo nell’ambito della successione necessaria ma anche in caso di successione legittima; deriva da quanto precede, pertanto, che nel caso di successione legittima l’abitazione, da parte del coniuge superstite, della casa familiare, già in proprietà anche parziale del *de cuius* non può ritenersi necessariamente manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso” (105).

Non ci pare che cambi molto, come coerenza, nemmeno se si aggiunge che “con l’apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, ai sensi del combinato disposto degli art. 540 e 1022 c.c., e quindi non a titolo successorio-derivativo bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori” (106).

L’art. 540 c.c., infatti, è collocato nel libro secondo del codice civile, si intitola “riserva a favore del coniuge”, lo si considera un legato *ex lege* (107) e ormai pacificamente si ritiene che incida sulla disponibile e non sulla porzione di legittima (108): il titolo è palesemente successorio.

In quella lettura si confonde all’evidenza il contenuto dell’attribuzione (il diritto reale di abitazione e quello d’uso) con il titolo dell’attribuzione, che appunto è a titolo successorio: si è titolari di quei diritti ma in quanto coniugi superstiti e, soprattutto, legittimari (art. 548 c.c.) e conviventi, altrimenti il diritto non è attribuito (109).

(105) Cass. 27 gennaio 2016, n. 1588, in *G. it.*, 2016, p. 1328 (nello stesso senso le 3 sentenze successive coeve, nn. 1589, 1590 e 1591); questa tesi è espressa da BIANCA, *op. cit.*, p. 103, n. 50 ed è ampliata da SCIARRINO, *op. cit.*, p. 86 ss., anche per la possibilità di rinunciare all’eredità e trattenere il legato, come quello in esame ancorché *ex lege*. In senso diverso v. però *id.*, 5 maggio 2008, n. 11018, in *Vita not.*, 2008, p. 959.

(106) Cass. 29 gennaio 2008, n. 1920, in *Vita not.*, 2008, p. 960.

(107) Cass. 31 luglio 2013, n. 18354; *id.*, 15 maggio 2000, n. 6231; *id.*, 6 aprile 2000, n. 4329, in *G. it.*, 2001, p. 33; *id.*, 27 febbraio 1998, n. 2159, in *G. it.*, 1998, p. 1794 ecc.

(108) Cass., sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4847, in *G. it.*, 2013, p. 1779: nella successione legittima, al coniuge del *de cuius* spettano il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano; il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo secondo le norme sulla successione legittima, senza tener conto dell’attribuzione dei predetti diritti.

(109) Cass. 22 ottobre 2014, n. 22456: “in materia successoria, l’art. 540 c.c. tutela l’interesse morale ordinato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la

Non ci pare insomma che si possa escludere questa particolare “relazione materiale” con il bene da quelle rilevanti *ex art.* 485 c.c., in forza del suo titolo, quando si è invece negata la stessa valenza alla detenzione in forza di contratto di custodia o di mandato: non c’è alcuna coerenza nel selezionare in tal modo il titolo del rapporto materiale e sicuramente ci si pone in contrasto con quanto indica l’art. 485 c.c. in proposito; insomma per noi o il titolo rileva sempre o non rileva mai.

Quella lettura è invece convincente se si rinunci a considerare che il possesso di cui parla l’art. 485 c.c. consista in qualsiasi relazione materiale con il bene del patrimonio relitto: proprio al contrario, infatti, la relazione deve essere qualificata da un atteggiamento psicologico che diversifichi il comportamento di chi trattiene il bene con la volontà di considerarlo proprio (art. 1140 c.c.) da tutte le altre ipotesi, che oltre all’ignoranza della delazione e all’errore sulla titolarità del bene, si possono estendere al titolo in forza del quale si abbia la disponibilità: in questo caso quello successorio del coniuge (art. 540 c.c.).

Tornando allora agli esempi di prima, è chiaro allora che la restituzione del bene in custodia o in detenzione per ragioni di servizio o il ritiro dell’auto lasciata nel garage del *de cuius* dimostrano che il chiamato non ha mai inteso possedere i beni relitti, cioè non vuol mantenere alcuna relazione con gli stessi; relazione peraltro che, dal profilo di rilevanza successoria, è dipesa da un fatto sopravvenuto (la morte) rispetto alle cui conseguenze il chiamato prende subito le distanze, restandogli in capo tutti i poteri ed i diritti del chiamato da esercitare successivamente.

Ora se il chiamato avesse saputo dell’evento prima che fosse accaduto ed avesse interrotto la relazione con i beni del defunto, nessuno avrebbe potuto dire nulla; qui invece, in forza di quella giurisprudenza, gli si vorrebbero addossare le conseguenze della relazione sebbene egli l’abbia interrotta immediatamente, appena saputo dell’evento. Il tutto dimenticando che chi ha la disponibilità di un bene in forza di un titolo che ne legittimi la detenzione, non ne è possessore, proprio perché possesso e detenzione sono istituti completamente diversi; infatti è solo con l’interversione che la materiale disponibilità diventa possesso<sup>(110)</sup>.

---

casa familiare; a ciò consegue che, in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione dei diritti di abitazione”; *id.*, 12 giugno 2014, n. 13407, in *F. it.*, 2014, I, c. 2060.

<sup>(110)</sup> Non è quindi condivisibile la decisione che ha ritenuto asintomatici, perché aventi anche possibile carattere conservativo, “i comportamenti dei chiamati consistenti nell’apprendimento immediatamente dopo il decesso del F. di quadri dipinti dal medesimo esposti

Insomma, con quella lettura gli si attribuisce l'*animus possidendi* e si impone l'interversione contrariamente al suo *animus* effettivo! <sup>(111)</sup>.

Se però questo possessore è il coniuge superstite, si guarda al titolo del legato *ex lege* e si rovescia l'argomento.

Non si tratta allora di una tesi priva di coerenza, di ragionevolezza e contraria a quel che si afferma normalmente in tema di possesso? <sup>(112)</sup>.

6. – Alla fine di queste riflessioni occorre dare atto che la ragione che effettivamente si può opporre alla tesi per cui il possesso indicato dall'art. 485 c.c. sia proprio quello di cui parla l'art. 1140 c.c., è che "l'applicazione della norma sarebbe fatta dipendere dalla prova – alla quale sarebbero tenuti sarebbero tenuti gli eventuali interessati (creditori, legatari) – che il chiamato possedeva conoscendo la vera appartenenza dei beni. Non per nulla, in materia di possesso, la buona fede è sempre presunta (art. 1147). E la prova del contrario non sarebbe certo facile. Ci si dovrebbe, inoltre, domandare che cosa accadrebbe se il chiamato avesse iniziato il suo possesso in buona fede e successivamente avesse appreso la vera appartenenza dei beni. Quale rilevanza avrebbe questo fatto, che non vale a modificare il colore del suo possesso?" <sup>(113)</sup>.

Queste osservazioni pur molto autorevoli non sono tuttavia convincenti.

A parte che se per eliminare un inconveniente se ne crea uno ancor meno coerente con il sistema, allora la soluzione è peggiore del problema da rimediare, la questione non è affatto quella per cui si dovrebbe ritenere

nelle sale di un albergo e il loro deposito nella propria abitazione, nonché nell'asserito pagamento, con cessione di alcune di dette *res*, di crediti pretesi dal titolare della pensione ove lo steso *de cuius* alloggiava": così Trib. Verona, 14 novembre 1984, in *Giur. mer.*, 1986, I, p. 866; quand'anche il ritiro dei quadri da luoghi di terzi possa assumere natura conservativa, di sicuro non lo è il trasferirli per pagare i debiti del *de cuius*.

<sup>(111)</sup> Si noti che per Cass. 28 febbraio 2006, n. 4404, "qualora un soggetto detenga un'azienda commerciale in virtù di un mandato stipulato con il proprietario, neanche l'estinzione di tale contratto per morte del mandante vale a trasformare il mandatario in possessore del bene ove l'interversione non si manifesti in uno o più atti esterni dai quali sia possibile desumere la modificata relazione del mandatario con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio".

<sup>(112)</sup> Cass. 19 agosto 2002, n. 12232: "la presunzione di possesso è ricollegata dall'art. 1141 c.c. ad un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale); tuttavia tale presunzione non opera in favore di chi si trovi con la cosa in una relazione materiale che si svolge in nome del possessore e per sua volontà; ne consegue che in tali casi il soggetto che, assumendo di essere possessore, voglia tutelare in giudizio tale situazione, deve allegare e provare atti idonei ad integrare una intervensione del possesso, a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario *animus detinendi* in *animus possidendi*"; *id.*, 18 febbraio 2000, n. 1824.

<sup>(113)</sup> NATOLI, *op. cit.*, p. 222.

che il chiamato possessore dei beni ereditari debba ritenersi in buona fede, perché questo è fuor di dubbio una volta che si sia riconosciuto, come pure fece lo stesso Natoli<sup>(114)</sup>, che l'ignoranza della delazione impedisce il decorso del termine di cui all'art. 485 c.c., pur sussistendo la relazione materiale con il bene.

Il problema è sempre quello di cui si discute qui, ovvero se qualsiasi relazione materiale con il bene debba considerarsi possesso, anche quando sia manifesta la volontà del chiamato di non possedere, come negli esempi sopra riportati.

Ora il punto di partenza è che chi ha la disponibilità materiale del bene si presume possessore salvo risulti un titolo diverso (art. 1141 c.c.) e sarà dunque il chiamato che abbia la disponibilità del bene a dover dimostrare tale diverso titolo<sup>(115)</sup> sicché, dal lato pratico, in definitiva non cambierebbe poi molto.

Nondimeno questa è una conclusione del tutto diversa da quella per cui ogni relazione con il bene valga come possesso e non sia quindi ammessa altra prova che quella dell'ignoranza della delazione o dell'errore nell'ap-partenenza del bene; qui la prova contraria è infatti ammessa e tanto basta perché non si può inquinare l'aspetto sostanziale dei diritti con l'onere della prova.

In tal modo sarà infatti possibile che il chiamato, che non è automaticamente possessore del bene, elimini ogni effetto al rapporto materiale che ha con il bene semplicemente restituendolo al patrimonio del defunto, sia che ciò possa avvenire in senso materiale sia altrimenti mettendolo a disposizione degli altri chiamati, purché risulti la sua volontà di non iniziare a possedere<sup>(116)</sup>.

Ove il chiamato non provveda, avrà allora in tal modo dimostrato la

---

<sup>(114)</sup> NATOLI, *op. cit.*, p. 224.

<sup>(115)</sup> Lo notava lo stesso NATOLI, *ibidem*, a proposito della prova dell'ignoranza dell'appartenenza del bene all'asse: "il chiamato dovrebbe egli provare che ignorava ed aveva ragione di ignorare che il bene da lui detenuto facesse parte del compendio ereditario; non incomberebbe agli eventuali interessati la prova che egli deteneva conoscendo la vera condizione dei beni, come dovrebbe ritenersi se si seguisse la prima interpretazione".

<sup>(116)</sup> Opera adattato alla fattispecie quanto indicato da Cass. 21 dicembre 1999, n. 14370: "la rinuncia al possesso da parte del proprietario di un bene, in quanto limitativa dello *ius domini*, non può presumersi ma deve risultare da una univoca manifestazione di volontà abdicativa, sicché la semplice astensione dall'esercizio del possesso non è sufficiente a determinarne la perdita, potendosi ritenere che permanga l'*animus possidendi* quando sia sempre possibile al possessore ripristinarne l'esercizio"; *id.*, 7 gennaio 1992, n. 39, in *G. it.*, 1992, I, 1, c. 1928.

volontà di possedere<sup>(117)</sup>, salvo usi i beni conformemente al loro titolo, come accade per il coniuge superstite (art. 540 c.c.).

Si può in tal senso aggiungere che sarà rilevante anche la circostanza che i rapporti di origine contrattuale con i beni vedranno estinguersi proprio il titolo medesimo ogni volta che si trattasse di ipotesi fondate sull'*in-tuitus personae*<sup>(118)</sup>, giacché in questo caso il contratto si risolve, il che accade, oltre che per il mandato (art. 1722 c.c.), per la morte del comodatario (art. 1811 c.c.)<sup>(119)</sup>, talora per l'appaltatore (art. 1674 c.c.), per lo più per la morte del socio nelle società personali (art. 2284 c.c.) anche per il precario<sup>(120)</sup>.

Qui allora, conosciuta l'apertura della successione e l'appartenenza del bene al defunto ed estinto altresì il titolo, il chiamato che non interrompa subito il rapporto con il bene dovrà ritenersi possessore, salvo dimostri un valido motivo in senso opposto, se mai prospettabile.

Infine, qualsivoglia dubbio suola volontà del chiamato o sulla sua relazione con i beni, sarà eliminabile con l'*actio interrogatoria*, che si può proporre anche quando il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari (art. 481 c.c.).

Beninteso, il tutto sul presupposto, affermato dalla giurisprudenza e che condividiamo, per cui il possesso, per quanto breve, non possa essere rinunciato per impedire gli effetti indicati dall'art. 485 c.c.: ma parliamo del possesso di cui all'art. 1140 c.c. e non di relazioni di fatto con il bene.

Questa soluzione evita dunque di interpretare la nozione di possesso in modo distonico da quello indicato dal codice, sulla base di ragioni davvero fragili e recupera alla libertà di scelta il rapporto del chiamato con i beni del patrimonio del defunto, senza fare decorrere il termine trimestrale legandolo a comportamenti privi di qualsiasi connotato psicologico.

---

<sup>(117)</sup> Qui vale quanto precisa Cass. 27 maggio 2010, n. 13002, per cui "l'*animus possidendi*, che ai sensi dell'art. 1141 c.c. si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi tale potere, posto che l'*animus possidendi* consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o dalla conoscenza del diritto altrui"; id., 27 maggio 2003, n. 8422.

<sup>(118)</sup> GALGANO, *op. cit.*, p. 671 ss.

<sup>(119)</sup> Non invece per morte del comodante, almeno secondo App. Lecce, 26 febbraio 2002, in *G. it.*, 2004, p. 992.

<sup>(120)</sup> Pret. Venosa, 4 giugno 1986, in *Nuovo dir.*, 1989, p. 891: nel caso di morte del comodante deve ritenersi che il comodato «precario», fondandosi sulla fiducia delle parti interessate, si estingue, non spiegando validità anche nei confronti di terzi aventi causa per successione ereditaria nella proprietà del bene dato in comodato.

